SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 maggio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

87A2074

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1987, n. **170**.

Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 magggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione («Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia»), e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. I residui del cap. 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al cap. 7714 del medesimo stato di previsione concernente «Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili» di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e sono ripartiti dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, fra i capitoli di spesa riportati nel precedente articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al netto delle disponibilità residue di cui al comma 1, nonché delle eventuali annualità per contributi in conto interessi già concessi, può essere utilizzata esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale per le finalità di cui al medesimo articolo 8.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 270 miliardi nell'anno 1987, in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative. Detto importo è comprensivo della somma di lire 75 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari.

Art. 4.

1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici», e quanto a lire 250 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

2. All'onere di lire 270 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno», e quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 12
87G0336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987.

Revisione della misura dei diritti aeroportuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1985, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 35, con il quale è stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, così come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;

Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, così come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.210 a L. 2.360 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 2.760 a L. 2.950 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 810 a L. 870 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.220 a L. 1.310 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 85 a L. 90 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 9.500 a L. 10.500 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di stati esteri.

Art. 4.

Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori.

Le predette disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987

COSSIGA

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*
GORIA, *Ministro del tesoro*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 324/1976, modificata dalla legge n. 25/1985, reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

— Il D.P.R. 24 gennaio 1985 concerne l'ultima revisione apportata alla misura dei diritti previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1985.

— L'art. 8 della legge n. 324/1976 stabilisce che la revisione debba tener conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

— La commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324/1976 si è espressa favorevolmente sulla revisione stabilita con il presente decreto nella seduta del 7 novembre 1986.

Nota all'art. 1:

L'art. 2 della legge n. 324/1976 fissa i diritti di approdo e partenza degli aeromobili e stabilisce le modalità di pagamento.

Nota all'art. 2:

L'art. 3 della legge n. 324/1976 fissa il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto degli aeromobili, rinviando, per le modalità di pagamento, al disposto dell'art. 2.

Nota all'art. 3:

L'art. 5 della legge n. 324/1976 fissa il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e attribuisce il pagamento al vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggero.

87A3702

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 febbraio 1987, n. 171.

Modificazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1977, contenente il regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 398, recante norme sulla disciplina del commercio ambulante;

Visto l'art. 13 della legge predetta, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle norme di esecuzione della legge;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 15 gennaio 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1977);

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dei commercianti, l'ANCI e le regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 15 del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1984, è sostituito dal seguente:

«L'integrazione del piano di cui alla legge n. 426 con norme e direttive sul commercio ambulante, disposta dall'art. 7, primo comma, della legge, è approvata secondo le norme previste dall'art. 20 della legge n. 426 e dall'art. 22, primo, secondo, terzo e sesto comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1976. Si applicano anche gli articoli 22 e 23 della legge n. 426 e l'ultimo comma dell'art. 32 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Qualora l'integrazione di cui al comma precedente non venga approvata dal consiglio comunale entro il termine prescritto, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi all'integrazione suddetta. L'integrazione è approvata entro sessanta giorni dal consiglio comunale sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426 e all'art. 3 della legge.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, terzo comma, della legge, il parere della commissione per il commercio ambulante è richiesto dopo che si siano espresse le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426.

Le norme e le direttive sul commercio ambulante previste dall'art. 7, primo comma, della legge vanno approvate contestualmente al piano di cui alla legge n. 426, del quale costituiscono parte integrante, con un unico provvedimento.

Nell'elaborazione delle norme e direttive sul commercio ambulante di cui all'art. 7, primo comma, della legge e nel rilascio dell'autorizzazione debbono essere osservati anche i criteri previsti dall'art. 32, sesto comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1, lettera *b)*, della legge può essere oggetto di limitazioni esclusivamente per motivi di polizia annonaria o di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui l'esercizio di tale commercio è vietato per i detti motivi.

Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia. non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, nè stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale.

L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1 della legge lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari della prescritta autorizzazione commerciale e soltanto previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico-balneare del lido del mare e della spiaggia, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante pubblico avviso, il termine entro il quale i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante che intendono esercitare l'attività lungo il lido del mare e la spiaggia sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. I criteri in base ai quali è fissato l'ordine di priorità sono concordati dai sindaci interessati, sentite le commissioni di cui all'art. 3 della legge. Per il 1987 il predetto elenco viene predisposto sulla base dei permessi rilasciati dall'autorità marittima nel 1986.

L'autorità marittima stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti ambulanti ammessi sul lido e la spiaggia, distinti secondo i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, e i prodotti trattati.

Il permesso rilasciato dall'autorità marittima ha validità stagionale, per il periodo di tempo da essa stabilito.

I provvedimenti di cui all'art. 5, primo comma, della legge possono essere presi, dal consiglio comunale, anche se le integrazioni previste dall'art. 7 della legge non siano state ancora approvate. In ogni caso essi non si riferiscono alla determinazione dei limiti temporali di svolgimento dell'attività commerciale.

Le direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, di competenza della regione ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge, sono emanate entro il mese di dicembre di ciascun anno con validità per l'anno successivo».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0329

DECRETO 13 aprile 1987.

Norme sulla produzione di pane surgelato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione;

Vista la legge 21 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico di alimenti surgelati;

Ritenuta la necessità di disciplinare i requisiti degli impianti destinati alla produzione di pane surgelato;

Decreta:

Art. 1.

I panifici destinati alla produzione di pane surgelato sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, accerta l'opportunità dell'impianto di produzione e confezionamento di pane surgelato in relazione alla densità dei panifici esistenti nella provincia ed al loro volume di produzione, riservando ai panifici autorizzati alla produzione ed al confezionamento di pane surgelato una quota non superiore al 5% della capacità di produzione totale di pane localizzata nella provincia. Non può essere autorizzata la produzione, nello stesso stabilimento, di pane fresco e surgelato.

Art. 3.

La produzione di pane surgelato nei panifici autorizzati alla surgelazione, è fatta nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i titolari dei panifici autorizzati alla produzione di pane dovranno comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla camera di commercio competente per territorio, se intendano optare per la produzione di pane fresco o di pane surgelato, allegando in tal caso la documentazione comprovante le caratteristiche dell'impianto di surgelazione.

La camera di commercio, previo parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilascerà la prevista autorizzazione.

Roma, addì 13 aprile 1987

Il Ministro: ZANONE

87A3704

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1987.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre marzo-aprile 1987, nella misura del 12,60% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1987 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane è determinato, per il bimestre maggio-giugno 1987, nelle seguenti misure:

12,40% annuo posticipato, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3710

DECRETO 29 aprile 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1987 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981 nonché dal decreto dell'8 agosto 1986, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 10,80% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1987, ferma restando la commissione per l'anno 1987 nella misura fino ad un massimo dell'1%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 10,45% per il bimestre maggio-giugno 1987.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1%, il tasso massimo di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1987, è fissato nella misura dell'11,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3709

DECRETO 29 aprile 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1987 sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1986, nonché il decreto del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata, per l'anno 1987, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate, nella misura dell'1,85%;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 10,80% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo medio di provvista dei fondi per i settori in questione è pari al 10,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 10,45%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1987 è pari al 12,30%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3711

DECRETO 29 aprile 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1987 alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore della edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visti i propri decreti del 23 dicembre 1986, nonché i decreti del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva, per l'anno 1987, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, con cui è stato fissato nella misura del 10,60% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,40%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 10,40% per il bimestre maggio-giugno 1987.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1987 è pari al 12,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3712

DECRETO 29 aprile 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1987 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981 e dal decreto ministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata demandata al Ministro del tesoro;

Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale n. 638422 del 29 dicembre 1986 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è stata stabilita, per l'anno 1987, nella misura dell'1,90%;

Visto il decreto del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 10,65% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,45%;

Attesa l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre maggio-giugno 1987, al 10,45%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90% di cui al ricordato decreto ministeriale 29 dicembre 1986, il tasso di riferimento da praticare sulle suddette operazioni è pari, per il bimestre maggio-giugno 1987 al 12,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3713

DECRETO 29 aprile 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1987 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, con il quale è stato stabilito per il bimestre marzo-aprile 1987 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1987 è pari al 12,40% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1987;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre maggio-giugno 1987 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

87A3714

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 3 aprile 1987.

Approvazione del modello del registro del carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, previsto dalla regola 9 dell'allegato II, come emendato, della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo che modifica la predetta convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (Marpol 73/78);

Considerata la risoluzione MEPC 16/22 approvata il 5 dicembre 1985 dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino alla sua XXII sessione in ordine all'adozione degli emendamenti dell'allegato II della Marpol 73/78;

Considerata la risoluzione MEPC 17/22 approvata il 5 dicembre 1985 dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino alla sua XXII sessione in ordine alla decisione, presa in linea con le previsioni dell'art. II del protocollo 78, concernente la data di entrata in vigore (6 aprile 1987) dell'allegato II della Marpol 73/78 come emendato;

Vista la regola 9 dell'allegato II, come emendato, della citata convenzione internazionale che sancisce l'obbligo per tutte le navi alle quali si applica il ripetuto allegato II di dotarsi di un registro del carico come parte dei libri ufficiali di bordo nella forma stabilita nell'appendice IV dello stesso allegato II;

Riconosciuta la esigenza di adottare il modello del registro del carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa nella forma stabilita dall'appendice IV dell'allegato II come emendato, della convenzione internazionale Marpol 73/78;

Visto l'art. 169 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del C.N. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

È approvato l'allegato modello del registro del carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa previsto dalla regola 9 dell'allegato II, come emendato, della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) redatto nella forma stabilita nell'appendice IV dello stesso allegato II.

Tale registro fa parte dei libri ufficiali di bordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1987

Il Ministro: DEGAN

REGISTRO DEL CARICO PER LE NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA

(Cargo Record Book for ships carrying noxious liquid substances in bulk)

(approvato con decreto ministeriale 3 aprile 1987)

Il presente registro, composto di n. .... pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata con timbro d'ufficio, è stato oggi rilasciato alla sottoindicata nave, al comando del ....

.............................., addì .... 19 ....

Il ....

Nome della nave ....
(Name of ship)

Matricola e compartimento di iscrizione ....
(Distinctive number or letters - Port of Registry)

Stazza lorda, tonn. ....
(Gross tonnage)

Periodo dal .... al ....
(Period from) *(to)*

soggetto a rigoroso rendiconto

Nota
(Note)

Ogni nave che trasporta sostanze liquide nocive alla rinfusa deve essere munita del Registro del carico per registrare le relative operazioni concernenti il carico e la zavorra.
Every ship carrying noxious liquid substances in bulk shall be provided with a Cargo Record Book to record relevant cargo/ballast operations.

NOME DELLA NAVE:
NAME OF SHIP: ....

MATRICOLA E COMPARTIMENTO DI ISCRIZIONE:
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS: ....

VISTA IN PIANTA DELLE CISTERNE DEL CARICO E DELLE CISTERNE PER GLI SLOPS

(da completarsi a bordo)

(Plan view of Cargo and Slop Tanks)

(to be completed on board)

Identificazione delle cisterne *Identification of the tanks*	Capacità delle cisterne *Capacity of the tanks*

(Dare la capacità di ciascuna cisterna in metri cubi)
(Give the capacity of each tank in cubic metres)

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Le pagine seguenti mostrano un elenco di voci delle operazioni concernenti il carico e la zavorra le quali, quando appropriato, devono essere registrate nel Registro del carico per ciascuna cisterna secondo il paragrafo (2) della Regola 9 dell'Annesso II della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, come modificata dal Protocollo 1978 ad essa relativo così come emendato.
Nel fare annotazioni nel Registro del carico, devono essere inserite nelle appropriate colonne la data, il numero di codice e la voce dell'operazione ed i prescritti particolari devono essere registrati cronologicamente negli spazi in bianco.
Ciascuna operazione condotta a termine deve essere firmata e datata dall'ufficiale o dagli ufficiali incaricati e, se del caso, da un ispettore autorizzato dalla competente autorità dello Stato nel quale la nave sta scaricando. Ciascuna pagina deve essere controfirmata dal comandante della nave.
Le annotazioni nel Registro del carico sono prescritte soltanto per operazioni che concernono le sostanze delle Categorie A, B, C e D..
Per la categoria di una sostanza, vedere la tavola 1 del Manuale delle Procedure e Sistemazioni della nave.
The following pages show a comprehensive list of items of cargo and ballast operations which are, when appropriate, to be recorded in the Cargo Record Book on a tank-to-tank basis in accordance with paragraph 2 of Regulation 9 of Annex II of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended. The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter.
When making entries in the Cargo Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces.
Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge and, if applicable, by a surveyor authorized by the competent authority of the State in which the ship is unloading. Each completed page shall be countersigned by the master of the ship.
Entries in the Cargo Record Book are required only for operations involving Categoried A, B, C and D substances.
For the category of a substance, refer to table 1 of the ship's Procedures and Arrangements Manual.

ELENCO DELLE VOCI DA REGISTRARE
(List of items to be recorded)

Le annotazioni sono prescritte soltanto per operazioni concernenti le sostanze delle Categorie A, B, C e D.
Entries are required only for operations involving Categories A, B, C and D substances.

(A) CARICAZIONE DEL CARICO
LOADING OF CARGO

1. Luogo della caricazione.
Place of loading.

2. Identificazione della cisterna (delle cisterne), nome della sostanza (delle sostanze) e categoria (categorie).
Identify tank(s), name of substance(s) and category(ies).

(B) TRAVASO INTERNO DEL CARICO
INTERNAL TRANSFER OF CARGO

3. Nome e categoria del carico (dei carichi) travasati.
Name and category of cargo(es) transferred.

4. Identificazione delle cisterne:
Identity of tanks
.1 Dalla:
From:
.2 Alla:
To:

5. E' stata (sono state) vuotata (vuotate) la cisterna (le cisterne) indicata (indicate) in 4.1?
Was (were) tank(s) in 4.1 emptied?

6. In caso contrario, la quantità rimasta nella cisterna (nelle cisterne).
If not, quantity remaining in tank(s).

(C) SCARICAZIONE DEL CARICO
UNLOADING OF CARGO

7. Luogo della scaricazione.
Place of unloading.

8. Identificazione della cisterna (delle cisterne) scaricata (scaricate).
Identity of tank(s) unloaded

9. E' stata vuotata (sono state vuotate) la cisterna (le cisterne):
Was (were tank(s) emptied?

.1 In caso affermativo, confermare che la procedura per lo svuotamento ed il prosciugamento è stata seguita secondo il Manuale delle procedure e delle sistemazioni della nave
(cioè l'assetto longitudinale, l'assetto trasversale, la temperatura di prosciugamento).
If yes, confirm that the procedure for emptying and stripping has been performed in accordance with the ship's Procedures and Arrangements Manual
(i.e. list, trim, stripping temperature).

.2 In caso contrario, la quantità rimasta nella cisterna (nelle cisterne).
If not, quantity remaining in tank(s).

10. Il Manuale delle procedure e delle sistemazioni della nave prescrive un prelavaggio con successiva discarica a stazioni di ricezione?
Does the ship's Procedures and Arrangements Manual require a prewash with subsequent disposal to reception facilities?

11. Avaria dell'impianto di pompaggio e/o di prosciugamento:
Failure of pumping and/or stripping system:

.1 Data e natura dell'avaria.
Time and nature of failure.

.2 Cause dell'avaria.
Reasons for failure.

.3 Data in cui l'impianto è stato reso operativo.
Time when system has been made operational.

(D) PRELAVAGGIO OBBLIGATORIO SECONDO IL MANUALE DELLE PROCEDURE E DELLE SISTEMAZIONI DELLA NAVE
MANDATORY PREWASH IN ACCORDANCE WITH THE SHIP'S PROCEDURES AND ARRANGEMENTS MANUAL

12. Identificazione della cisterna (delle cisterne), sostanza (sostanze) e categoria (categorie).
Identify tank(s), substance(s) and category(ies).

13. Metodi di lavaggio:
Washing method:

.1 Numero delle macchinette per il lavaggio per cisterna.
Number of washing machines per tank.

.2 Durata del lavaggio/dei cicli di lavaggio.
Duration of wash/washing cycles.

.3 Lavaggio a caldo/a freddo.
Hot/cold wash.

14. Slops di prelavaggio travasati a:
Prewash slops transferred to:

.1 Stazione di ricezione nel porto di scaricazione del carico (indicare il porto).
Reception facility in unloading port (identify port).

.2 Stazione di ricezione ubicata altrove (indicare il porto).
Reception facility otherwise (identify port).

(E) PULIZIA DELLE CISTERNE ECCETTO IL PRELAVAGGIO OBBLIGATORIO (altre operazioni di prelavaggio, lavaggio finale, ventilazione, ecc.)
CLEANING OF CARGO TANKS EXCEPT MANDATORY PREWASH (other prewash operations, final wash, ventilation, etc.)

15. Dichiarare il tempo, identificare la cisterna (le cisterne), la sostanza (le sostanze) e categoria (categorie) e dichiarare:
State time, identify tank(s), substance(s) and category(ies) and state:

.1 La procedura di lavaggio impiegata.
Washing procedure used.

.2 Prodotto(i) detergente(i) (identificare il(i) prodotto(i) e quantità)
Cleaning agent(s) (identify agent(s) and quantities)

.3 Diluizione dei residui del carico con acqua, dichiarare quanta acqua è stata impiegata (solo per le sostanze della Categoria D).
Dilution of cargo residues with water, state how much water used (only Category D substances).

.4 Procedura di ventilazione seguita (indicare il numero dei ventilatori impiegati e la durata della ventilazione).
Ventilation procedure used (state number of fans used, duration of ventilation).

16 Trasferimento delle acque di lavaggio:
Tank washings transferred:

.1 In mare.
Into the sea.

.2 Ad una stazione di ricezione (indicare il porto).
To reception facility (identify port).

.3 A cisterna di raccolta degli slops (identificare la cisterna).
To slops collecting tank (identify tank).

(F) DISCARICA IN MARE DELLE ACQUE DI LAVAGGIO
DISCHARGE INTO THE SEA OF TANK WASHINGS

17. Identificare la cisterna (le cisterne):
Identify tank(s):

.1 Le acque di lavaggio della cisterna (delle cisterne) sono state scaricate durante il lavaggio della cisterna (delle cisterne) e, in tal caso, a quale rata?
Were tank washing discharged during cleaning of tank(s)? If so, at what rate?

.2 L'acqua (le acque) di lavaggio sono state scaricate da una cisterna di raccolta di slops e in tal caso, indicare la quantità e la rata di discarica.
Were tank washing(s) discharged from a slops collecting tank? If so, state quantity and rate of discharge.

18. Data e ora alla quale è stato iniziato ed è stato fermato il pompaggio.
Time commenced and stopped pumping.

19. Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed during discharge.

(G) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DEL CARICO
BALLASTING OF CARGO TANKS

20. Identificazione della cisterna (delle cisterne) zavorrata/e.
Identify of tank(s) ballasted.

21. Data e ora di inizio dello zavorramento.
Time at start of ballasting.

(H) DISCARICA DELL'ACQUA DI ZAVORRA DALLE CISTERNE DEL CARICO
DISCHARGE OF BALLAST WATER FROM CARGO TANKS

22. Identificazione della cisterna (delle cisterne).
Identify of tank(s).

23. Discarica della zavorra:
Discharge of ballast:

.1 In mare.
Into the sea.

.2 A stazioni di ricezione (identificare il porto).
To reception facilities (identify port).

24. Data e ora alla quale è stata iniziata ed è stata fermata la discarica della zavorra.
Time commenced and stopped ballast discharge.

25. Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed during discharge.

(I) DISCARICA ACCIDENTALE OD ALTRA DISCARICA ECCEZIONALE
ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGE

26. Data in cui è avvenuta.
Time of occurrence.

27. Quantità approssimata, sostanza (sostanze) e categoria (categorie).
Approximate quantity, substance(s) and category(ies).

28. Circostanze della discarica o sfuggita ed osservazioni di carattere generale.
Circumstances of discharge or escape and general remarks.

(J) CONTROLLO DA ISPETTORI AUTORIZZATI
CONTROL BY AUTHORIZED SURVEYORS

29. Identificazione del porto.
Identify port.

30. Identificazione della cisterna (delle cisterne), sostanza (sostanze), categoria (categorie) scaricate a terra
Identify tank(s), substance(s), category(ies) discharged ashore.

31. La cisterna (le cisterne), pompa (pompe) e sistema (sistemi) di pompaggio sono stati svuotati?
Have tank(s), pump(s), and piping system(s) been emptied?

32. E' stato eseguito il prelavaggio secondo il Manuale delle procedure e delle sistemazioni della nave?
Has a prewash in accordance with the ship's Procedures and Arrangements Manual been carried out?

33. Le acque di lavaggio risultanti dal prelavaggio sono state scaricate a terra e le cisterne sono vuote?
Have tank washings resulting from the prewash been discharged ashore and is the tank empty?

34. E' stata concessa una esenzione al prelavaggio obbligatorio.
An exemption has been granted from mandatory prewash.

35. Motivi dell'esenzione.
Reasons for exemption.

36. Nome e firma dell'ispettore autorizzato.
Name and signature of authorized surveyor.

37. Organizzazione, compagnia, agenzia governativa per la quale opera l'ispettore.
Organization, company, government agency for which surveyor works.

(K) PROCEDURE OPERATIVE AGGIUNTIVE ED OSSERVAZIONI
ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND REMARKS

NOME DELLA NAVE:
NAME OF SHIP: ....

MATRICOLA E COMPARTIMENTO DI ISCRIZIONE:
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS: ....

OPERAZIONI DI CARICO/ZAVORRAMENTO:
CARGO/BALLAST OPERATIONS: ....

Data *Date*	Lettera di codice *Code (letter)*	Numero della voce *Item (number)*	**Registrazione di operazioni/firma dell'ufficiale responsabile e nome e firma dell'ispettore autorizzato** ***Record of operations/signature of officer in charge/name of and signature of authorized surveyor***

Firma del Comandante della nave ....
Signature of Master

87A3703

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987), **coordinato con la legge di conversione 13 aprile 1987, n. 148** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1987), **recante: «Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 *(a)* è abrogato.

(a) Il testo dell'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti dai terzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 del testo unico citato all'articolo 1 *(a)*, che non svolgono alla data di entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti, devono entro sei mesi modificare l'oggetto sociale ovvero deliberare il proprio scioglimento, in difetto, sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(b)*, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori; con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

(a) Per il testo dell'art. 45 del testo unico citato all'art. 1 (testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private) si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'articolo precedente.

(b) Si trascrive la rubrica degli articoli da 197 a 213 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazone coatta amministrativa):

art. 197: provvedimento di liquidazione;
art. 198: organi della liquidazione amministrativa;
art. 199: responsabilità del commissario liquidatore;
art. 200: effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa;
art. 201: effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti;
art. 202: accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza;
art. 203: effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza;
art. 204: commissario liquidatore;
art. 205: relazione del commissario;
art. 206: poteri del commissario;
art. 207: comunicazione ai creditori ed ai terzi;
art. 208: domande dei creditori e dei terzi;
art. 209: formazione dello stato passivo;
art. 210: liquidazione dell'attivo;
art. 211: società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci;
art. 212: ripartizione dell'attivo;
art. 213: chiusura della liquidazione.

Art. 3.

1. Gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 del testo unico citato all'articolo 1 *(a)*, che svolgono alla data dell'entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti, devono vincolare in favore dei fiducianti stessi, per ammontare corrispondente alla riserva matematica, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni o i diritti che abbiano in patrimonio, nei tempi e secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Gli enti di cui al comma 1, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono *assumere la forma di società per azioni e* modificare l'oggetto sociale ovvero deliberare il proprio scioglimento; in difetto, sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(b)*, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori; con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

2-*bis. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attività il cui inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di controllo è soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del comma 2.*

2-*ter. Le operazioni iniziate, in conformità della legge e degli statuti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad avere esecuzione fino alla loro originaria scadenza.*

3. Gli enti predetti possono eccezionalmente compiere nuove operazioni, la cui durata comunque non può eccedere i termini di cui al comma 2, esclusivamente per obiettive esigenze di equilibrio della gestione, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP. Si applica anche in tal

caso la disposizione di cui al comma 1, fermi restando le autorizzazioni e gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge.

(a) Per il testo dell'art. 45 del testo unico citato all'art. 1 (testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private) si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

(b) Per l'art. 197 e seguenti del R.D. n. 267/1942 si veda la nota *(b)* all'articolo precedente.

Art. 3-*bis*.

1. *Le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966* ***(a)****, svolgono attività propria di società fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* ***(b)****, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa è altresì disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza delle società ed enti predetti dalla autorità giudiziaria competente. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430* ***(c)***.

(a) La legge n. 1966/1939 disciplina le società fiduciarie e di revisione.

(b) Per l'art. 197 e seguenti del R.D. n. 267/1942 si veda la nota *(b)* all'art. 2.

(c) Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 233/1986 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. Nell'esercizio della vigilanza sugli enti di cui agli articoli 2 e 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, *nomina* un commissario con il compito di verificare l'osservanza da parte degli enti stessi delle norme di legge e delle prescrizioni amministrative, nonché di controllare la regolarità della loro gestione, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico dell'ente.

1-*bis*. *Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430* ***(a)***.

(a) Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 233/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 3-*bis*. Il testo dell'art. 3 del medesimo decreto, come modificato dal successivo art. 4-*bis*, è riportato in appendice.

Art. 4-*bis*.

1. *Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430* ***(a)****, è sostituito dal seguente:*

«1. *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria*».

(a) Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 233/1986, come modificato dal presente articolo, si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 4.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1, comma 2, della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private era il seguente:

«Art. 45 *(Enti di gestione fiduciaria)*. — Gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione, sono soggetti alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione, eccezione fatta per quelle relative alle riserve tecniche, e devono possedere un capitale o un fondo di garanzia non inferiore a lire cinquanta milioni versato.

Il capitale o il fondo di garanzia e le riserve patrimoniali debbono essere costituiti ai sensi dell'art. 30 ovvero:

a) da anticipazioni garantite da delegazioni a riscuotere somme di denaro dallo Stato o da altri enti pubblici;

b) da anticipazioni su pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di cartelle fondiarie ed obbligazioni a queste assimilate o parificate;

c) da usufrutti e nude proprietà;

d) da obbligazioni od azioni di enti similari o di credito, nel limite del dieci per cento del capitale.

Gli enti di cui al primo comma possono ottenere l'autorizzazione a corrispondere per tutte le loro operazioni un interesse anziché una quota di utili. Essi sono in tal caso soggetti alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione.

Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli alla cui emissione gli enti predetti intendano eventualmente procedere».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 3-bis:

Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 233/1986 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria) è il seguente:

«Art. 1 *(Liquidazione coatta amministrativa.* — 1. Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione *ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata* o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

2. Nell'esercizio della vigilanza sulle società di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità.

Art. 2 *(Società controllate, a direzione unica e finanziate)*. — 1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:

a) la società che controlla direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonché l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società.

2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al comma 1 è compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.

3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorché non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa puó esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario può richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Puó altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aumentata di quindici unità. Conseguentemente la CONSOB provvederà a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

6. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.

7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

10. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie e alle società fiduciarie e di revisione, le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.

11. Nei casi di società collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 233/1986 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 3-*bis*], come modificato dall'art. 4-*bis* del presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa)*. — *1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria.*

2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.

4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2».

87A3671

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 634ª seduta pubblica per mercoledì 6 maggio 1987, alle ore diciotto con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

87A3841

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/7223 del 15 aprile 1987 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castagnole Lanze (Asti) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.837.494.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.927.364.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Canavero Isidoro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/7228 del 15 aprile 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cinisello Balsamo (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.318.305.300 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 8.430.430.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Fertex e della C.S.M. - Costruzioni saldati meccanici S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/7229 del 15 aprile 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Poggiomarino (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.036.513.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.242.709.000 iscritto a ruolo a nome della società cooperativa Agricola L'Aquila a r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/7098 del 15 aprile 1987 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tropea (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 403.364.180 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 432.423.000 iscritto a ruolo a nome della regione Calabria U.S.L. 23 Tropea; Sorrentino Vincenzo; Mantegna Domenico; società cooperativa r.l. Domus.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A3554

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:
chimica fisica;
tecnica ed economia dell'energia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia ed istologia patologica (biennale al quarto e quinto anno).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia ibero-romanza.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e sociali:
economia e politica agraria;
contabilità economica nazionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3726

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		110.412.608.223		
Gestione di bilancio	Entrate finali	49.552.019.141.912		— 31.202.306.130.601
	Spese finali		80.754.325.272.513	
	Rimborso di prestiti		8.598.141.741.220	
	Accensione di prestiti	32.748.502.145.312		
	TOTALE . . .	82.300.521.287.224	89.352.467.013.733	— 7.051.945.726.509
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	497.431.458.669.870	465.966.306.527.223	+ 31.465.152.142.647
	Crediti di tesoreria	194.705.362.799.458	219.095.797.209.071	— 24.390.434.409.613
	TOTALE . . .	692.136.821.469.328	685.062.103.736.294	+ 7.074.717.733.034
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	774.547.755.364.775	774.414.570.750.027	
Fondo di cassa al 31 marzo 1987			133.184.614.748	+ 22.772.006.525
	TOTALE A PAREGGIO . . .	774.547.755.364.775	774.547.755.364.775	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 31 marzo 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	110.412.608.223	133.184.614.748	+ 22.772.006.525
Crediti di tesoreria	190.733.400.381.938	215.123.834.791.551	+ 24.390.434.409.613
TOTALE . . .	190.843.812.990.161	215.257.019.406.299	+ 24.413.206.416.138
Debiti di tesoreria	451.250.984.161.469	482.716.136.304.116	— 31.465.152.142.647
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività)	— 260.407.171.171.308	— 267.459.116.897.817	— 7.051.945.726.509

Circolazione di Stato (metallica) al 31 marzo 1987: 1.110.268 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	37.995.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	11.421.987.847.203 *				
ENTRATE CORRENTI	49.416.987.847.203 *	TITOLO I — Spese correnti	68.662.030.736.482	Risparmio pubblico	— 19.245.042.889.279 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	135.031.294.709	TITOLO II — Spese in conto capitale	12.092.294.536.031		
ENTRATE FINALI	49.552.019.141.912	SPESE FINALI	80.754.325.272.513	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 31.202.306.130.601
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	8.598.141.741.220		
ENTRATE FINALI	49.552.019.141.912	SPESE COMPLESSIVE	89.352.467.013.733	Ricorso al mercato	— 39.800.447.871.821
TITOLO IV — Accensione di prestiti	32.748.502.145.312				
ENTRATE COMPLESSIVE	82.300.521.287.224	SPESE COMPLESSIVE	89.352.467.013.733	Saldo di esecuzione del bilancio	— 7.051.945.726.509

* Dati provvisori

87A3725

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 3

E stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 20 febbraio 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Frosinone. — Intestazione: Patriarca Amedeo, nato a Fontana Liri il 18 marzo 1905. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A2865

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento al consorzio per la tutela del vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene».

Con decreto 2 marzo 1987 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato per il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene», riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 7 giugno 1969, al consorzio per la tutela del vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» limitatamente ai propri associati.

87A3638

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Trasferimento alla GEPI di lavoratori della società Voxson operanti nel settore dell'elettronica dei beni di consumo. (Deliberazione 13 marzo 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che disciplina gli interventi pubblici nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta norma che indica la possibilità da parte del comitato di autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese del settore dell'elettronica, dei beni di consumo e della connessa componentistica, ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico;

Viste le proprie delibere del 3 agosto 1984 e del 13 febbraio 1986 con le quali il comitato ha approvato i piani specifici delle iniziative a partecipazione Rel dirette al recupero della società Voxson in amministrazione straordinaria;

Viste le note n. 38269, n. 36005 e n. 100193 rispettivamente del 24 settembre 1986, del 4 novembre 1986 e del 30 gennaio 1987 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al comitato, in previsione anche della scadenza del termine della continuazione dell'esercizio della Voxson S.p.a., l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 63/1982 onde consentire il trasferimento alla GEPI dei lavoratori risultanti in eccedenza rispetto al fabbisogno occupazionale delle iniziative assunte dalla Rel;

Ribadito l'indirizzo in base al quale la Vidital S.p.a. e la Nuova Voxson S.p.a. dovranno preferibilmente avvalersi delle unità lavorative della società Voxson;

Autorizza

la GEPI S.p.a. a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori, per un numero massimo di 1.353 unità, della società Voxson in amministrazione straordinaria, che risultano eccedenti rispetto alle attuali esigenze delle società costituite per il risanamento della Voxson.

Nei confronti del personale necessario ai fini dell'attività di liquidazione della Voxson, l'intervento di cui sopra avrà luogo a mano a mano che il personale stesso verrà reso disponibile dal commissario.

I lavoratori assunti dalle società GEPI dovranno, in relazione all'incremento dell'organico derivante dallo sviluppo dei piani specifici di intervento approvati dal CIPI, essere preferibilmente destinati alle società Vidital e Nuova Voxson.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il presidente delegato: ROMITA

87A3644

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini, in Campobasso, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 14 aprile 1987, ha nominato il rag. Raffaele Minieri membro del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini, con sede in Campobasso, in amministrazione straordinaria in sostituzione del dott. Rosario Filosto, dimissionario.

87A3647

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della C.R.A. di Santa Maria del Cedro

Si comunica che in data 29 marzo 1987 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della C.R.A. di Santa Maria del Cedro, s.c.r.l. (Cosenza), disposta con decreto ministeriale del 12 marzo 1986. L'azienda è stata restituita all'amministrazione ordinaria.

87A3648

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Siaves

Con D.A. 17 febbraio 1987, n. 4285, è stato disposto il passaggio, dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, del reliquato stradale di mq 719 in margine della strada statale n. 49 «Della Pusteria» in P.T. 56/II del comune censuario di Siaves (Bolzano).

87A3035

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, posti disponibili al 31 dicembre 1986.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con decreto ministeriale 3 settembre 1986, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 18 novembre 1986, non è stato ancora fissato per difficoltà organizzative.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1987.

87A3733

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 2 (pubblicato il 18 marzo 1987) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 3 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1986, registro n. 38, foglio n. 259, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1985.

87A3231

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di coadiutore

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 10-11-12 (ottobre-novembre-dicembre) anno 1986 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 27 marzo 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1985.

87A3041

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della sessione di esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Attesi i tempi tecnici occorrenti per il completamento della procedura di reperimento dei locali per l'espletamento delle prove scritte della sessione di esame suindicata, non è possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte medesime.

Detto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1987.

87A3764

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzioni di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sessione relativa all'anno 1986.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1987, il dott. Gustavo Sala, veterinario dirigente dell'unità sanitaria locale n. 11 di Como, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, che si terrà a Roma il giorno 7 maggio 1987, in sostituzione del prof. Fernando Culzoni.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1987, la dott.ssa Paola D'Alessandro, consigliere del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, che si terrà a Roma il giorno 8 maggio 1987, in sostituzione della dott.ssa Silvia D'Alterio.

87A3763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore, ruolo dei collocatori, da destinare nelle regioni Puglia e Basilicata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 31 marzo 1987 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3 del marzo 1987 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1987, registro n. 3, foglio n. 48, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore in prova, ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981, da destinare nelle regioni Puglia e Basilicata.

87A3230

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso speciale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1986, con il quale è stato indetto il concorso speciale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Trieste;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1986 di nomina della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 1986 e 21 febbraio 1987 di sostituzione di membri della commissione esaminatrice medesima;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso speciale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti da destinare agli uffici con sede in Trieste, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1985:

1) Petrocelli Guido	punti	16,30
2) Cancedda Tiziano	»	15,50
3) Tongiorgi Daniela	»	15,30
4) De Angelis Anna	»	15,00
5) Stabile Sabrina	»	14,65
6) Felli Claudio (figlio d'invalido civile per fatto di guerra)	»	14,50
7) Fozzer Roberta	»	14,50
8) Lussetti Maurizio	»	14,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Petrocelli Guido;
2) Cancedda Tiziano;
3) Tongiorgi Daniela;
4) De Angelis Anna;
5) Stabile Sabrina.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i candidati:

1) Felli Claudio;
2) Fozzer Roberta;
3) Lussetti Maurizio.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1987
Registro n. 6, Presidenza, foglio n. 10

87A3734

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A3 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 87, foglio n. 13, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico - ottavo livello retributivo (area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'istituto di clinica urologica - facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota prot. n. 5107 del 30 dicembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 1122, con il quale l'istituto di clinica urologica ha cambiato la denominazione in quella di istituto di urologia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova ottava qualifica funzionale (area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'istituto di urologia facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in caso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per effetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una di contenuto teorico-pratico ed una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di urologia Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: ore 9 del settantesimo e settantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 26 marzo 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 210

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: argomento di clinica urologica.

Seconda prova scritta di contenuto teorico pratico: tecniche endoscopiche in urologia.

Prova orale:

A) Sulla discussione degli elaborati scritti.

B) Su tutto il programma delle prove scritte.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a............................. (provincia di ....) il ....(1) e residente in................................ (provincia di...............................) via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di chimica urologica - facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.
(città, via, c.a.p.) tel.

Data,

Firma

———

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A3686

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Concorso a tre posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 10 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove d'esame (scritti e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1986, registro n. 71, foglio n. 201, con il quale sono stati assegnati due posti di ricercatore universitario alla facoltà di economia e commercio e un posto alla facoltà di magistero per le esigenze della cattedra di «storia della cultura benedettina»;

Vista la deliberazione del Consiglio della facoltà di economia e commercio seduta del 14 ottobre 1986, con la quale sono stati attribuiti i suddetti due posti al gruppo di discipline n. 20;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60, prot. 1100 del 20 febbraio 1982, con la quale vengono impartite disposizioni per l'emanazione del bando di concorso a posti di ricercatore universitario;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di ricercatore universitario presso la facoltà ed i gruppi appresso indicati:

Facoltà di economia e commercio:

gruppo di discipline n. 20 (prima disciplina economia politica) posti 2

sottosettori:
1) economia politica;
2) politica economica;
3) scienza delle finanze;
4) storia del pensiero economico.

Facoltà di magistero:

gruppo di discipline n. 30 (prima disciplina agiografia) posti 1

Sottosettori:
1) storia delle religioni;
2) oriente cristiano;
3) storia del cristianesimo e delle chiese.

Art. 2.

Requisiti

Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguita presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con la modalità di cui all'art. 331 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda e dei titoli

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono presentare domandata in carta legale, redatta in conformità all'allegato *A*, indirizzata al rettore dell'Università degli studi di Cassino Ufficio del personale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Inoltre, il candidato dovrà dichiarare la conoscenza di una o due lingue straniere, nelle quali dovrà sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il relativo comune;

3) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

4) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

5) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università degli studi di Cassino.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

I candidati che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda.

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione da concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso è per esami e titoli. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici.

La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte, atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nell'allegato *B* al presente bando.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento alle discipline del raggruppamento.

Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del punteggio medesimo.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio per il gruppo di discipline n. 20 e di magistero per il gruppo di discipline n. 30, dell'Università degli studi di Cassino.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Nel diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti, ai sensi dell'art. 4 del presente bando.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Con decreto del rettore, sarà nominata la commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al raggruppamento, un ordinario ed un associato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline, designate dal Consiglio universitario nazionale;

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministero della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento in servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva, nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento ecnomico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cassino, addì 26 novembre 1986

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 6 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 236

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CASSINO

Il sottoscritto.. nato a .... il .... residente in...................... via .... n. ...., chiede ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. .... sottosettore .... presso la facoltà di .... il concorso a n. .... posti di ruolo dei ricercatori universitari, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere le seguenti lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale..............

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a carico (2);

c) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.. (3);

e) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;

f) di aver conseguito il diploma di laurea in........................ il .... presso l'Università di..;

g) di eleggere domicilio agli effetti del concorso ....via .... n.........; riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui scelto nella domanda.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore da lui scelto nella domanda.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
Seconda prova: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE GRUPPO 20 - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

Prima prova scritta - caratteristiche:

tema di carattere generale relativo a ciascun sottosettore . . . . punti 20/100

Seconda prova - caratteristiche:

analisi e commento di uno o di alcuni brevi testi (tratti da saggi o altre opere, oppure da documenti statistici o di relazioni di organi ufficiali) relativi a ciascun sottosettore . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

colloquio concernente, oltre gli argomenti generali relativi all'intero settore, il contenuto sia delle prove scritte che degli eventuali titoli scientifici; verifica della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale seconda lingua straniera . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici. . . . . » 10/100

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE GRUPPO 30 - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

Prima prova scritta - caratteristiche:

tema generale. . . . . punti 20/100

Seconda prova - caratteristiche:

lettura e commento di documenti storici o letterari presentati attraverso riproduzioni . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

conoscenza generale di storia delle religioni o di storia del cristianesimo; conoscenza di almeno due lingue straniere (di cui almeno una fra inglese, tedesco e francese) . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici. . . . . » 10/100

87A3653

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorsi a due posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il telegramma n. 3078 del 31 luglio 1986 relativo all'autorizzazione a bandire concorsi ai sensi della sopracitata legge n. 41/1986;

Viste le note ministeriali n. 4927 pos. C/1 dell'8 settembre 1983, n. 2402 pos. A/3 del 24 giugno 1986, con le quali il Ministero della pubblica istruzione comunica che sono stati assegnati alla seconda facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo i posti di tecnico laureato sotto indicati:

un posto all'istituto di clinica oculistica;

un posto all'istituto di radiologia e terapia fisica (per le esigenze della cattedra di medicina nucleare);

Vista la delibera del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia, in data 22 dicembre 1986, nel quale si esprime parere favorevole affinché nel bando di concorso, per un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica oculistica, sia inclusa quale titolo valido, oltre alla laurea in medicina e chirurgia anche quello in medicina veterinaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, livello settimo, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . posti 1
istituto di radiologia e terapia fisica (per le esigenze della cattedra di medicina nucleare) . . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica oculistica possono partecipare anche coloro i quali siano in possesso della laurea in medicina veterinaria;

b) avere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande età non superiore ai 40 anni fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo, i 45 anni di età.

Per le categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni.

Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso un pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

I candidati non possono con una sola domanda chiedere di partecipare a più concorsi. Pertanto i candidati dovranno produrre — pena esclusione da tutti i concorsi di cui sopra — domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) la cattedra o l'istituto per il quale il candidato intende essere ammesso al concorso;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3. Non si terrà conto di domande non distinte per singolo concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

I concorsi sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Tuttavia, nel caso di più domande in relazione a più concorsi, il titolo comune ai diversi concorsi può essere presentato in originale o fotocopia autenticata, in allegato ad una sola domanda e, in fotocopia non autenticata, in allegato alle altre domande, purchè in queste ultime l'aspirante faccia esplicita menzione della domanda cui il titolo originale è allegato.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA OCULISTICA

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

1) *prima prova scritta:* nozioni di anatomia e fisiologia dell'occhio;

2) *seconda prova scritta:* nozioni sulla patologia del globo oculare;

3) *prova pratica con relazione scritta:* esame della sezione di un globo oculare osservata al M.O.;

4) *prova orale:* discussione sulle prove prima, seconda e terza.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi scientifici redatti in lingua francese ed in lingua inglese.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI RADIOLOGIA E TERAPIA FISICA (PER LE ESIGENZE DELLA CATTEDRA DI MEDICINA NUCLEARE).

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

1) *prima prova scritta:* prova di cultura generale su argomenti inerenti le possibilità di applicazione della medicina nucleare nella ricerca «in vivo»;

2) *seconda prova scritta:* su un argomento di cardiologia nucleare;

3) *prova pratica con relazione scritta:* descrizione delle tecniche e dei tests utilizzabili per lo studio della funzione renale;

3) *prova orale:* verterà sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e nella prova pratica.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre brani da testi tecnici e scientifici redatti in lingua inglese e francese.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica con relazione scritta con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la valutazione di almeno 6/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenze a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale non docente della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Via S. Pansini, 5 - Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 30 gennaio 1987

p. *Il rettore:* GARAMAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 23 febbraio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 273

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - NAPOLI

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
c.a.p. (1) .... (provincia di ....) via ....
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post...... di..
presso...

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.........;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data .... presso.............
....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso .... (3);

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....

Dichiara, inoltre, di essere in servizio presso ....
e di appartenere al seguente ruolo (4) ....

Allega i seguenti titoli (5): ....
....

Data, ...

Firma ....
(autenticata)

---

(1) Nel caso che siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.
(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.
(3) Solo nel caso in cui si sia superata l'età richiesta dal bando.
(4) Solo nel caso in cui il candidato presti già servizio presso pubblica amministrazione.
(5) In originale o copia autenticata in bollo.

87A3457

Concorso a sessanta posti di portantino

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 18/2 del 21 febbraio 1978;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 13 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare gli articoli 23 e 25;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Viste le ministeriali n. 2008 del 24 giugno 1986 e n. 4515 del 15 novembre 1986, con le quali il Ministero della pubblica istruzione conferma l'assegnazione, tra l'altro, a questo Ateneo, di trentanove posti di personale universitario non docente della carriera ausiliaria - portantini, resisi disponibili alla data del 31 dicembre 1985, autorizzando, nel contempo, l'emissione del relativo bando di concorso, ai sensi del sopracitato art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 5627 del 16 novembre 1982 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione a questo Ateneo di trentatrè posti di portantino autorizzando nel contempo l'emanazione del relativo bando di concorso;

Visto il decreto rettorale n. 11096 del 18 ottobre 1986, in corso di registrazione, con il quale è stato annullato il decreto rettorale n. 8307 del 21 marzo 1984, relativo al bando di concorso ai suddetti trentatrè posti di portantino;

Vista la nota prot. n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questo Ateneo a bandire, tra gli altri, con le modalità di cui alla legge n. 444/1985, concorso pubblico a sette posti di portantino, resisi disponibili presso i servizi generali della prima facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 11182 del 22 ottobre 1986, con il quale — alla luce sia del rilievo della locale delegazione della Corte dei conti, sia della disposizione impartita in ordine ai bandi emessi ai sensi della legge n. 444/1985 dal Ministero della pubblica istruzione con la suindicata nota n. 2008 del 4 giugno 1986 — è stato annullato il decreto rettorale n. 2779 del 20 gennaio 1986 relativo al bando di concorso ai sopracitati sette posti di portantino;

Vista la nota n. 2676 del 12 agosto 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza a bandire, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i concorsi pubblici già autorizzati ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che, dei sopracitati settantanove posti riassegnati dal Ministero, nove riguardano personale cessato inquadrato in qualifiche funzionali superiori, ai sensi degli articoli 4 e 85 della legge n. 312/1980, e che, pertanto, in virtù di quanto disposto dal superiore Ministero con la già citata nota n. 2008 del 24 giugno 1986, possono essere banditi settanta posti di portantino, anzichè settantanove corrispondenti al sottoelencato personale cessato:

Panariello Maria, Santoro Amalia Sersante, Di Maio Giuseppe, Lampitelli Salvatore, Persico Francesco, Scassera Raffaele, Di Vaia Anna, Save Carolina, Fulgaro Maria, Romano Assunta, Gravina Salvatore, Pianelli Bruno, Riccucci Sabatino, Costanzo M. Saveria, Campo Luisa, Giordano Maria, Monticelli Anna, Prisco Giovanni, Perna Rosa, Sciortino Rosa, Santovito Rosanna, Rocco M. Rosaria, Matrullo Giovanna, Ruscigno Virginia D'Alessio, Foggia Antonietta, Bruno Ottavio, Cavallini Anna, Gaudimonte Luigia, Verde Anna Petito, Savio Vincenzo, Dragone Anna Tammaro, Riccio Anna Santagata, Onorato Anella Cervo, Arduina Silvana Castaldo, Conti Anna Maria Cortese, Borrelli Ines Dati, De Stefano Maria Romolo, Pafundi Assunta, De Maria Maria Accardo, Marcianise Carmela Tartaglione, Denza Giuseppina Scognamiglio, Russo Giuseppa De Felice, Catuogno Giulia Dalia, Di Grazia Olga, Liberati Maria Rosaria Nappi, Russo Anna, Sasso Adelfia Marzatico, Campanino Maria Carmela, Coppola Annunziata, Esposito Maria Paolazzi, D'Aponte Carmela Tamaggio, Spina Aida Iavarone, Celentano Pasquale, Trinchitella Carmela Marcogiuseppe, Del Gaudio Annunziata Massa, Pagano Assunta Avino, Celentano Rita, Perna Annunziata, Mastantuono Carmela Riccio, Boccia Antonietta Pellicciotti, Carfora Giuseppina Apostolico, Onorato Vincenza Pizzorusso, Martinucci Filomena Peluso, Albanese Antonietta, Buono Anna Scala, Vella Antonia, Mellone Maria, Ipogino Aldo, Lanza Carmela, Bevilacqua Rosa;

Ritenuto opportuno emettere un unico bando di concorso per la copertura dei posti stessi, resisi disponibili alla data del 31 dicembre 1985 presso i servizi generali della prima e seconda facoltà di medicina e chirurgia ed assegnati dal superiore Ministero con le succitate note n. 5627 del 16 novembre 1982, n. 4194/A2 del 12 ottobre 1985, n. 2008 del 4 giugno 1986 e n. 4515 del 15 novembre 1986;

Tenuto conto della prescritta riserva di posti prevista per le categorie privilegiate di cui all'art. 25 della citata legge n. 23/1986;

Considerato pertanto che il totale dei posti da poter mettere a concorso ammonta a sessanta;

Accertata la disponibilità e la vacanza dei posti sopraindicati.

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria delle università e degli istituti di istruzione universitaria per i sottoindicati posti:

Policlinici della prima e seconda facoltà di medicina e chirurgia

servizi generali . . . . 60 posti di portantino

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al predetto concorso è la licenza di scuola elementare. Saranno altresì ammessi al concorso i candidati che, pur non essendo in possesso del titolo di studio prestabilito, hanno conseguito la licenza di scuola media secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale

Art. 3.

Gli aspiranti debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e esteso lo stesso beneficio. Non esiste limite massimo di età.

a) per gli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i sottufficiali delle tre Armi che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

d) per gli operai di ruolo dello Stato (art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili di cui al successivo art. 6, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile), nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato dovrà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età o che consentono di prescindere dal limite stesso);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali ovvero eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito debbono presentare, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in carta legale.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

I titoli oggetto di valutazione, le cui attestazioni, redatte in carta legale, dovranno essere inviate a questa Università unitamente alla domanda di ammissione al concorso, sono riportati nella tabella allegata al presente bando di concorso.

Non saranno presi in considerazione titoli che perverranno a questa Università oltre il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Parimenti non saranno valutati titoli già prodotti a questa o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che conseguiranno almeno dieci punti.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dal candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni e integrazioni (ivi compreso lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento).

Art. 7.

I vincitori chiamati in servizio sono tenuti a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso); nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge, sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione da parte di questa amministrazione.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione di cui sopra prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e comprovati in tal senso dalla suddetta documentazione.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del presente concorso, nonché quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Art. 10.

Fatta salva la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti di nomina a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Superato il periodo di prova con giudizio favorevole i vincitori saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addì 17 novembre 1986

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 23 febbraio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 270

ALLEGATO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di servizio* (fino a 50 punti):

1) Servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie o le altre amministrazioni statali:

per anno o frazione superiore a sei mesi. . . . . punti 8
per frazione di anno non inferiore a tre mesi . . » 4

Il possesso dei suddetti titoli deve essere attestato mediante certificato di servizio, redatto in carta legale, con l'esatta indicazione del periodo di servizio prestato.

2) Servizio prestato presso enti pubblici:

per anno o frazione superiore a sei mesi. . . . . punti 6
per frazione di anno non inferiore a tre mesi . . » 3

Il possesso dei suddetti titoli deve essere attestato mediante certificato di servizio, redatto in carta legale, con l'esatta indicazione del periodo di servizio prestato.

Le frazioni di anno, anche se discontinue, vengono sommate ai fini della determinazione del servizio oggetto di valutazione.

B) *Titoli di studio* (fino a punti 20):

1) Licenza elementare conseguita:

con la media di dieci o con giudizio di «lodevole» punti 14
con la media di nove o con giudizio di «ottimo» » 12
con la media di otto o con giudizio di «buono» » 9
con la media di sette o con giudizio di «discreto» » 6

Il possesso del suddetto titolo deve essere attestato mediante l'originale del diploma o copia autenticata in bollo del medesimo o relativa certificazione redatta in carta legale.

Il voto relativo all'educazione fisica non concorre ai fini della determinazione della votazione media riportata dal candidato.

2) Licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale conseguita:

con media tra nove o dieci o con giudizio di «ottimo» . . . . punti 6
con media di otto o con giudizio di «distinto» . » 4
con media di sette o con giudizio di «buono» . » 2

Il possesso del suddetto titolo deve essere attestato mediante l'originale del diploma o copia autenticata in bollo del diploma medesimo.

Il voto relativo all'educazione fisica non concorre ai fini della determinazione della votazione media riportata dal candidato.

C) *Altri titoli* (fino a punti 30):

1) Servizio prestato presso enti o associazioni o imprese commerciali, artigiane o industriali:

per anno o frazione superiore a sei mesi. . . . . punti 4
per frazione di anno non inferiore a tre mesi . . » 2

Il possesso dei suddetti titoli deve essere attestato mediante copia autenticata in bollo del libretto di lavoro.

Le frazioni di anno, anche se discontinue, vengono sommate ai fini della determinazione del servizio oggetto di valutazione.

2) carichi di famiglia:

per il coniuge a carico . . . . punti 2
per ogni figlio minore a carico o maggiore purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . . . » 2
per entrambi i genitori a carico . . . . » 4
per un genitore a carico . . . . » 2

Il possesso dei suddetti titoli deve essere comprovato mediante certificato di stato di famiglia in carta legale nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anch'essa in carta legale, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15 e attestante il requisito del carico per le persone conviventi.

3) Patente di guida:

per la patente di guida di tipo A. . . . . punti 1
per la patente di guida di tipo B. . . . . » 2
per la patente di guida di tipo C. . . . . » 3
per la patente di guida di tipo D. . . . . » 4
per la patente di guida di tipo E. . . . . » 5

Il possesso del suddetto titolo deve essere attestato mediante copia autenticata in bollo della patente di guida.

87A3477

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale prot. n. 2280 di data 18 giugno 1986, con la quale viene confermato a questa Università il posto di tecnico laureato presso l'istituto di tecnica farmaceutica della facoltà di farmacia, già coperto dal dott. Maurich Venerando;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica presso l'istituto di tecnica farmaceutica della facoltà di farmacia dell'Università di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di laurea in farmacia;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato o su carta legale da L. 3.000 contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento da allegare);
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
8) i titoli allegati alla domanda.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, attestati, diplomi, titoli di studio, ecc.) devono essere documentati, nel bollo competente, all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

L'esame consta in due prove scritte, in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prima prova scritta: relativa ad un argomento di tecnica farmaceutica scelto tra i seguenti:

a) l'acqua, come veicolo farmaceutico;
b) la sterilizzazione, operazione di tecnica farmaceutica;
c) derivati del sorbitolo e loro impiego come tensioattivi;
d) solventi iniettabili: descrizione, applicabilità;
e) edulcoranti di sintesi;
f) antiossidanti;
g) gli agenti antimicrobici;
h) gli aerosoli farmaceutici;
i) materie plastiche impiegate come materiale di condizionamento.

Seconda prova scritta: relativa alla parte sperimentale con argomento scelto tra i seguenti:

a) le tecniche di distillazione interessanti le preparazioni organiche, farmaceutiche e tecniche farmaceutiche;
b) separazione di principi attivi in soluzione mediante le tecniche estrattive (macerazione, digestione, percolazione, infusione, decozione);
c) tecniche di liofilizzazione;
d) la determinazione del punto di fusione ed importanza di questo parametro per la determinazione dell'entità dell'inquinamento di un campione farmaceutico.

Prova pratica con relazione scritta: estrazione, mediante distillazione in corrente di vapore, di un olio essenziale contenuto in parti di pianta officinale iscritta nella F.U. IX ed.; approntamento del relativo campione per l'analisi chimico-fisica con particolare riguardo alle tecniche cromatografiche.

Relazione scritta sul metodo seguito ed indicazioni su ulteriori indagini.

Prova orale sugli argomenti delle prove scritte.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese e francese.

Art. 7.

Le prove si svolgeranno con il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 maggio 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 19 maggio 1987, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 20 maggio 1987, ore 9,

presso l'istituto di tecnica farmaceutica - Via Cumano n. 2 - Trieste.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato almeno una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Esaurite le procedure concorsuali gli idonei del concorso saranno nominati tecnici laureati di ruolo in prova presso l'istituto di tecnica farmaceutica della facoltà di farmacia dell'Università di Trieste, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

Gli idonei saranno immessi in servizio in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 10 del presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusasse il visto sia sul decreto di approvazione degli atti del concorso sia sul decreto di nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del direttore dell'istituto. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore di questa Università, entro il termine di un mese dalla data di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di identità con firma autenticata;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido — per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione — non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tali documenti, redatti, in bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai punti 6) e 8), nonché una copia dello stato matricolare integrale.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto del presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 3 ottobre 1986

p. *Il rettore:* GRAZIANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 29 novembre 1986
Registro n. 4 Università, foglio n. 246

Marche da bollo

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste

Riservato all'ufficio	N. Concorso	⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
	Codice carriera	⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
	Scadenza concorso	....

Parte da compilarsi a cura del candidato
(a macchina o a carattere stampatello)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami/titoli ed esami/titoli, a n. .... post..... di .... in prova presso ....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri *A*, *B*, *C* e *D*.

QUADRO *A*

Cognome..

Cognome da coniugata..

Nome..

Data di nascita ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
gg mm aa

QUADRO *B*

1 Cognome ....

Cognome da coniugata ....

Nome ....

2 Sesso (M/F) |_|

3 Luogo di nascita ....

4 Data di nascita |_|_|_|_|_|_| gg mm aa

5 Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) |_|_|

....

....

6 Comune di residenza ....

7 Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

8 Cittadinanza italiana (si/no) |_|_|

9 Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....

Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....

....

10 Precedenti penali (si/no) (se si, indicarli tra le «annotazioni integrative») |_|_|

11 Titolo di studio posseduto ....

Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito ....

....

.... Anno di conseguimento |1|9|_|_|

12 Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ....

....

13 Impiegato — attualmente o in passato — presso pubblica amministrazione (si/no) |_|_|

Se si, ha prestato i seguenti servizi:

....

....

....

....

....

14 Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza ex art. 127, lettera *d)*, del testo unico (si/no) |_|_|

QUADRO *C*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.)..

....

Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, provincia)..

Telefono (prefisso-numero) |_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|

(*) *Solo nell'eventualità di recapito presso altri,* indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *D*

Elenco titoli allegati (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per titoli):

....

....

....

....

....

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativa alle voci:

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(luogo) (data)

(firma da autenticare)

(Spazio per l'autenticazione della firma)

87A3655

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 130, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di ingegneria elettronica - via S. Marta, n. 3 - 50139 Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 18 maggio 1987, ore 10;
seconda prova: 19 maggio 1987, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di teoria e storia del diritto - villa Ruspoli - piazza Indipendenza n. 9 - 50129 Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 26 maggio 1987, ore 9;
seconda prova: 27 maggio 1987, ore 9.

87A3767

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;

due posti di operatore professionale coordinatore - perito industriale chimico;

tre posti di assistente tecnico - perito industriale di fisica nucleare;

un posto di operatore tecnico addetto ai servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande,. redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A3617

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 12 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - ufficio concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Udine.

87A3620

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di dirigente sanitario - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di chimico dirigente;
un posto di operatore professionale collaboratore (dietista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 14 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Chieti.

87A3690

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 50.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Viadana (Mantova).

87A3621

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 79

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Voghera (Pavia).

87A3619

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova.

87A3742

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina del lavoro;

due posti di assistente medico di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero «C.T.O.» in Torino.

87A3618

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione 13 marzo 1987 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica recante ammissioni di progetti di imprese alle agevolazioni del fondo speciale per la ricerca applicata ai sensi della legge 17 febbraio 1987, n. 45. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1987).

Nell'intestazione della deliberazione citata in epigrafe e di cui alla sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, terzo rigo, dove è scritto: «*1987, n. 45.*», leggasi: «*1982, n. 46.*».

87A3665

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 82.000
- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	L. 313.000
- semestrale	L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100870101O) L. 700